



Osservatorio Sicurezza Lavoro Convegno: Decreto del Fare e novità sulla sicurezza del lavoro

**Paolo Giuiuzza
Direttore CONFORMA**

Milano 24 ottobre 2013

CONFORMA

Conforma è una Associazione di Organismi di Certificazione, Ispezione, Prove, Taratura fondata nel 2011 con l'obiettivo di sviluppare un progetto a medio/lungo termine di promozione del valore delle attività di Valutazione della Conformità, fondato sulla credibilità dell'intera filiera che comprende imprese di tutte le dimensioni, nazionali e multinazionali, operanti sia nel settore volontario che nel cogente, classificate come organismi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di prova, laboratori di taratura, organismi abilitati e organismi notificati.

Gli stakeholders

CONFORMA

ACCREDI
A

PUBBLICA
AMMINIS
TRAZION
E

MONDO
SCIENTIFI
CO
TECNICO

CONFIND
USTRIA

I soci

- ✓ **AICQ Sicev**
- ✓ **Asacert Srl**
- ✓ **Bureau Veritas Italia SpA**
- ✓ **Certiquality Srl**
- ✓ **CSI SpA**
- ✓ **CSQA Certificazioni Srl**
- ✓ **Dekra Testing & Certification Srl**
- ✓ **Det Norske Veritas Italia Srl**
- ✓ **Eurofins-Modulo uno SpA**
- ✓ **ICILA Srl**

I soci (2)

- ✓ **ICIM SpA**
- ✓ **ICMQ SpA**
- ✓ **IGQ**
- ✓ **IMQ SpA**
- ✓ **Istituto Giordano SpA**
- ✓ **Istituto Italiano dei Plastici Srl**
- ✓ **Rina Services SpA**
- ✓ **SGS Italia SpA**
- ✓ **Tecnoprove Srl**
- ✓ **U.L. International Italia Srl**

Accreditamento

Un organismo che opera nell'ambito dell'attestazione di conformità o di prova In ambito volontario deve, per ottenere l'accreditamento, conformarsi a specifiche norme: ISO 17021 per gli organismi di certificazione di sistema gestionale, ISO 17065 per gli organismi di certificazioni di prodotto, ISO 17025 per i laboratori di prova, ISO 17020 per gli organismi di ispezione, ISO 17024 per gli organismi di certificazione del personale.

Per ottenere l'accreditamento, l'organismo viene sottoposto dall'ente di accreditamento ad una verifica di conformità a queste norme, e viene periodicamente sorvegliato per attestare il permanere dei requisiti di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza

Notifica e abilitazione

La notifica (in ambito internazionale) e la abilitazione (in ambito nazionale) obbediscono a regolamenti e norme specifiche emanate in ambito cogente

Per ottenere la notifica o l'abilitazione l'organismo viene sottoposto ad una verifica di conformità a queste norme e viene periodicamente sorvegliato per attestare il permanere dei requisiti di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza

D.Lgs. 81/08, Art. 71 - Comma 11

✓ Versione originaria del 2008 (D. Lgs. 81/08)

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

✓ Prima modifica del 2009 (D. Lgs. 106/09)

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.

D.Lgs. 81/08, Art. 71 - Comma 11

✓ Seconda Modifica: D.L. 69/2013 del 21/06/2013 (Decreto del Fare)

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti

D.Lgs. 81/08, Art. 71 - Comma 11

✓ Terza Modifica: Legge 98 del 09/08/13 (Conversione del “Fare”) (GU 20/08/13 - Attualmente in vigore)

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la **prima verifica** il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di **quarantacinque giorni** dalla **messa in servizio** dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le **successive verifiche** sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle **ASL** o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo

D.Lgs. 81/08, Art. 71 – Allegato VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO

- **Gruppo Sollevamento Persone: piattaforme di lavoro, ascensori e montacarichi da cantiere, scalee aeree, ponti mobili, ponti sospesi**
- **Gruppo Sollevamento Cose: Carrelli semoventi, Gru, Autogru**
- **Gruppo GVR: Recipienti Gas e Vapore d'acqua, Generatori Vapore, Impianti di Riscaldamento**

Regione Lombardia (28 giugno 2011)

	Apparecchi di sollevamento	Attrezzature a pressione
Operatori ASL (ingegneri e tecnici) addetti al settore	42,5	32
Apparecchi/attrezzature in attività sul territorio, soggetti a verifica periodica (maggio	121.165	101.320
Apparecchi/attrezzature da sottoporre a verifica, mediamente in scadenza	71.103	41.760
Apparecchi/attrezzature oggetto di verifica periodica ASI nel 2010	22.764	18.550
% di copertura sul carico teorico nel 2010	32%	44%

Chi effettua le verifiche

- INAIL
- ASL ARPA
- Soggetti abilitati pubblici e privati

I principali riferimenti normativi

- ✓ Decreto 11 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico.
- ✓ Decreto 23 novembre 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico : Tariffario
- ✓ Decreto 31 luglio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico: abilitazione dei soggetti su base regionale e di categoria di prodotto (88 soggetti abilitati)

Decreto 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Allegato 1: Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008

Allegato 2: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Allegato 3: Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato 1

Allegato 4: Schede

All. 1 Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati

I requisiti per l'abilitazione

- ✓ disporre di un certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008
- ✓ operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione
- ✓ disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica
- ✓ disporre di un organigramma generale che evidenzia, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico
- ✓ Disporre di personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, in possesso di requisiti definiti in termini di titolo di studio e di anni di esperienza

All.3 Modalità per l'abilitazione, il controllo e il

Presentazione della domanda: la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati va indirizzata al Ministero del lavoro completa della necessaria documentazione

Procedura di abilitazione: è costituita una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, dell'INAIL e del Coordinamento tecnico delle regioni, che svolge i seguenti compiti:

- a) formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati;
- b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui alla lettera a);
- c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione;
- d) formula il parere di sospensione in caso di gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a).

Condizioni e validità dell'autorizzazione: l'iscrizione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo

(segue)

Verifiche:

Le ASL ovvero le ARPA devono inviare all'INAIL entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell'anno precedente

L'INAIL deve inviare al Ministero del lavoro entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione circa le attività di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai soggetti abilitati. pubblici o privati

L'INAIL, le ASL, ovvero le ARPA devono inviare tempestivamente al Ministero del lavoro le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati

Il Ministero del lavoro per il tramite della Commissione può procedere entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati., al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.

A seguito delle segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, acquisito il parere dalla Commissione, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività di verifica fino a quel momento effettuata da parte della stessa Commissione, Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato. Il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di sospensione che quello di cancellazione.

Conseguenze

Prima Verifica Periodica

- ✓ Anticipata di 1-2-3-4 anni (dopo la messa in servizio / installazione), entro 45 gg dalla messa in servizio

Verifiche Periodiche Successive

- ✓ Semplificazione e sburocratizzazione per le imprese
- ✓ S.A. equiparati alle ASL/ARPA: maggiori risorse

D.Lgs. 81/08, Art. 71 - Comma 11

Quarta modifica?

DDL di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

"9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "nel termine di quarantacinque giorni **dalla messa in servizio** dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di quarantacinque giorni **dalla richiesta**"»."

Il testo, approvato il 10 ottobre dal Senato è stato trasmesso il 14 ottobre alla Camera ma non ne è ancora iniziato l'esame.